

## PARTE SECONDA

### Capitolo 10

## GRANDI ESPOSIZIONI

Capitolo 10

**GRANDI ESPOSIZIONI**

*SEZIONE I*

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Quattro e dall'art. 493;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
  - le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, (art. 390, par. 8, lett. a) CRR);
  - a quali condizioni la struttura di determinate operazioni non costituisce un'esposizione aggiuntiva (art. 390, par. 8, lett. b) CRR);
  - i formati per la notifica proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull'uso di tali formati (art. 394, par. 4, lett. a) CRR);
  - le frequenze e le date di determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, lett. b) CRR);
  - le soluzioni IT da applicare per determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, lett. c) CRR);
- dagli orientamenti emanati dall'ABE in materia di limiti aggregati di tali esposizioni oppure singoli limiti più severi delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato (art. 395, par. 2 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dalla CRD IV;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, co. 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- art. 53-*bis* che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate nell'art. 53 co. 1;
- art. 67, co. 1, lett. b) e d), e co. 3-*bis*, che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67-*ter* che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare provvedimenti di carattere particolare anche nei confronti di più gruppi bancari o dell'intero sistema bancario per le materie indicate nell'art. 67.

Vengono, inoltre, in rilievo la Parte 1 delle “*Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime*” dell’11 dicembre 2009 e le “*Implementation Guidelines on large exposures exemptions for money transmission, correspondent banking, clearing and settlement and custody services*” del 28 luglio 2010, emanate dal CEBS/EBA.

*SEZIONE II*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il CRR non prevede procedimenti amministrativi per questa materia.

*SEZIONE III*

**ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI**

Ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR, alle seguenti categorie di esposizioni si applicano i fattori di ponderazione di seguito indicati:

*A) Esposizioni a ponderazione 0:*

- A.1) le esposizioni, incluse le partecipazioni, di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre, purché tutte soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea conformemente al CRR;
- A.2) le esposizioni derivanti dalla riserva obbligatoria depositata presso banche centrali e denominate nella valuta nazionale di tali banche centrali;
- A.3) le esposizioni nei confronti di banche e imprese di investimento diverse dagli elementi computabili nei fondi propri, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio.

*B) Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale:*

- B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

*C) Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale:*

- C.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi della Parte Tre, Tit. II, Capo 2 CRR, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;
- C.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

*D) Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale:*

- D.1) le esposizioni fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso" ai sensi dell'Allegato I CRR;
- D.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

*E) Esposizioni da considerare all'80% del loro valore nominale:*

- E.1) le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi.

La disciplina dei limiti prudenziali di cui all'art. 395 CRR si applica anche alle esposizioni verso imprese d'investimento di Stati extracomunitari riconosciute così come definite all'art. 391 CRR.

*SEZIONE IV*

**LINEE DI ORIENTAMENTO**

**1. Gruppo di clienti connessi**

Sussiste una situazione di controllo – salvo che la banca dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

- 1) un cliente possiede – direttamente o indirettamente – più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un'altra società cliente;
- 2) un cliente possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in una società cliente ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di essa in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

Nell'ipotesi di possesso del 50% o di meno del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto, oppure indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: a) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; e) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.

Nel valutare la sussistenza del controllo in base alle circostanze sopra indicate, le banche tengono conto anche degli altri indicatori rilevanti utilizzati a fini di bilancio.

Le banche effettuano gli approfondimenti necessari per verificare se due o più soggetti costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio perché interconnessi in modo tale che, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie (in particolare, in difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti), anche l'altro o tutti gli altri incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti. Tali approfondimenti devono essere effettuati, a titolo esemplificativo e come minimo, in presenza dei seguenti indici di connessione:

- 1) tra il debitore e il garante o chi è comunque responsabile dell'adempimento delle sue obbligazioni, quando l'esposizione è di rilevanza tale che l'escussione possa pregiudicare la solvibilità di questi ultimi;
- 2) tra soggetti coinvolti nel medesimo ciclo di produzione di beni o servizi quando la parte prevalente della produzione è destinata a un medesimo cliente finale, oppure la maggior parte dell'attivo o del passivo di un cliente è concentrato verso una medesima controparte, oppure un produttore dipende da un fornitore che non potrebbe essere sostituito immediatamente;
- 3) tra imprese che abbiano in comune la stessa clientela, quando la numerosità dei clienti sia ridotta e le imprese operino in settori ("di nicchia") in cui sia difficile trovare nuova clientela;

- 4) la banca sia a conoscenza della sussistenza di una connessione economica in quanto già rilevata da altre banche o intermediari;
- 5) nel caso di clienti rientranti nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio, si tratti di: a) debitori di un'obbligazione solidale; b) coniugi, quando in base al regime patrimoniale loro applicabile siano entrambi obbligati e il finanziamento sia rilevante per entrambi; c) debitore e garante in presenza delle condizioni di cui al punto 1).

A tali fini rileva anche il caso in cui due o più clienti dipendono dalla medesima fonte di finanziamento. Si ha una situazione di dipendenza quando la fonte di finanziamento non è sostituibile se non incorrendo in notevoli difficoltà o sostenendo costi elevati. La sola circostanza di essere clienti di una medesima banca (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.

## **2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.**

Nella prestazione alla clientela dei servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, le banche effettuano, su richiesta della clientela, movimentazioni sui conti correnti di corrispondenza per importi rilevanti e non prevedibili; in connessione con tale operatività possono generarsi esposizioni temporanee il cui esatto ammontare non è esattamente quantificabile prima della fine della giornata lavorativa.

Per favorire l'ordinata operatività del mercato finanziario e delle relative infrastrutture, alcune esposizioni sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina, nei limiti e alle condizioni di seguito specificate.

- 1) Deve trattarsi di esposizioni derivanti dalla prestazione di uno dei seguenti servizi:
  - a) trasferimento di denaro, ivi inclusi l'esecuzione di servizi di pagamento, compensazione e regolamento in qualsiasi valuta e servizi di banca corrispondente;
  - b) compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari per la propria clientela; i servizi di custodia includono il pagamento di interessi o dividendi, il rimborso del capitale, altri flussi legati alla dinamica finanziaria dello strumento finanziario.
- 2) Si tratta delle seguenti tipologie di esposizioni derivanti da iniziative dirette o indirette della clientela:
  - a) esposizioni derivanti dal ritardato approntamento della provvista;
  - b) altre esposizioni:
    - i) esposizioni derivanti da flussi inattesi o che sono il risultato di flussi attesi e non realizzati, qualora la banca, per effetto di limitazioni tecniche o esterne (es. circostanze temporali e pratiche di mercato), non sia in grado di ridurle prima del termine della giornata lavorativa;
    - ii) depositi in contanti costituiti in garanzia (*cash collateral*) connessi con uno dei servizi di cui al punto 1 lett. b), oppure altre transazioni effettuate per conto dei clienti su mercati finanziari (quali quelli derivanti dalla partecipazione a un mercato regolamentato o dalle operazioni SFT);

- c) esposizioni derivanti dalla diversificazione delle esposizioni precedentemente descritte generatesi nello stesso giorno, allorché:
- i) l'esposizione originale rientri in uno dei casi precedenti;
  - ii) le esposizioni risultanti siano assunte al solo fine di ridurre la concentrazione verso una controparte attraverso il trasferimento di parte dell'esposizione a una o più controparti terze;
  - iii) l'intermediario verso cui è assunta l'esposizione risultante abbia un merito di credito corrispondente alle classi 1, 2 o 3 secondo i criteri previsti ai fini del rischio di credito (metodo standardizzato).

Sono in ogni caso escluse dall'esenzione le esposizioni derivanti da attività di negoziazione sui titoli di proprietà.

Le esposizioni esentate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali al più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

L'esenzione si applica anche alle esposizioni infragiornaliere verso intermediari vigilati e altri soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea sottoposti a controllo nell'ambito della supervisione sui mercati, a condizione che tali esposizioni siano connesse alla prestazione di uno dei servizi di cui sopra al punto 1 lett. a).

Le esposizioni infragiornaliere esentate devono essere ricondotte nei limiti delle grandi esposizioni al più presto possibile e comunque entro lo stesso giorno lavorativo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia stata ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

Le banche si dotano di politiche e di sistemi di controllo idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni indicate nel presente sottoparagrafo.



*SEZIONE V*

**REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI**

**1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni**

Le banche devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere le grandi esposizioni, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prestatore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione delle grandi esposizioni si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connota la banca sia quando esso connota il prestatore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, delle grandi esposizioni. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti delle grandi esposizioni.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prestatore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso dell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.

In particolare, le banche devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Particolare attenzione va prestata nella valutazione di eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del capitale ammissibile.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi esposizioni e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca centrale europea e la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

## **2. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d'Italia**

Nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

Nei casi previsti dall'art. 396 CRR, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti di cui sopra comunicano immediatamente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.



## PARTE TERZA

### Capitolo 5

## **VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA**

Capitolo 5

**VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA**

*SEZIONE I*

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**1. Premessa**

Le disposizioni del presente Capitolo regolamentano gli obblighi informativi delle banche nei confronti della Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana; non riguardano, pertanto, le segnalazioni disciplinate dalla Parte Tre, Titolo I, Capo 2 del CRR, dalle correlate norme tecniche della Commissione europea e dai regolamenti della Banca centrale europea.

L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. Essi consentono di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari, di valutarne la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria. Le banche e le capogruppo pongono quindi in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio alla Banca d'Italia, con le modalità e nei tempi stabiliti.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti, la Banca d'Italia produce un flusso informativo di ritorno volto a permettere agli intermediari di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 51, co. 1 che impone alle banche di inviare alla Banca d'Italia, con modalità e in termini prestabiliti, le segnalazioni periodiche, i bilanci nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- art. 51, co. 1-*quinquies* che prevede l'applicazione dell'art. 51, co. 1 anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale;
- art. 53, co. 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

---

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Vigilanza informativa su base individuale e consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- art. 66, co. 1, ai sensi del quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richiede ai soggetti indicati nelle lett. da a) a c) del co. 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile e può altresì richiedere ai soggetti indicati nell'art. 65, co. 1, lett. h) e i), le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata;
- art. 66, co. 2, che dispone che la Banca d'Italia determini modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel co. 1;
- art. 66, co. 4, per effetto del quale le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
- art. 66, co. 5-ter, che dispone che gli obblighi previsti dall'art. 66, commi 1, 2 e 4 si applichino anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale;
- art. 67, co. 1, lett. b), che dispone che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- art. 67-ter che dispone che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare anche nei confronti di più gruppi bancari o dell'intero sistema bancario.
- art. 128, co. 1, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;
- art. 144, 144-bis e 144-ter, che prevedono sanzioni nei casi di inosservanza delle disposizioni degli art. 51 e 66.

La materia è altresì regolata dall'art. 8, commi 1 e 2, TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati e ai soggetti da questi incaricati della revisione legale dei conti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. L'art. 8, co. 1-ter dispone che gli obblighi previsti dal comma 1 si applichino anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

Viene inoltre in rilievo l'art. 104, par. 1. lett. j) , della CRD IV.

### **3. Destinatari della disciplina**

I destinatari della disciplina sono indicati nelle specifiche disposizioni (circolari, comunicazioni, ecc) cui si fa rinvio nelle Sezioni II e III del presente Capitolo.

*SEZIONE II*

**SEGNALAZIONI**

Si riportano i principali flussi segnaletici trasmessi periodicamente dalle banche, nonché alcune delle rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza.

**1. Matrice dei conti**

Lo strumento di base per la trasmissione alla Banca d'Italia delle segnalazioni periodiche su base individuale è la "matrice dei conti", disciplinata dalla Circ. n. 272 e, per i profili tecnico-operativi, dalla Circ. n. 154.

Per favorire forme di controllo di gestione e porre gli intermediari nella condizione di compiere utili confronti con il resto del sistema, la Banca d'Italia invia periodicamente alle banche un flusso di ritorno elaborato sulla base delle segnalazioni di vigilanza (1).

**2. Segnalazioni prudenziali**

La Parte II della Circ. n. 286 contiene le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata richieste dalla Banca d'Italia ai sensi della normativa nazionale. Le istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi sono dettate dalla Circ. n. 154.

**3. Segnalazioni statistiche su base consolidata**

La Sez. II della Circ. n. 115 (e, per i profili tecnico-operativi, la Circ. n. 154) disciplina le segnalazioni statistiche su base consolidata non armonizzate relative alle informazioni per paese della controparte, alla vita residua (per la valutazione del rischio di liquidità e del rischio di tasso di interesse), alla qualità del credito, alle cartolarizzazioni nonché ad altre informazioni.

**4. Centrale dei Rischi**

Le banche partecipano alla Centrale dei rischi, disciplinata dalla Circ. n. 139.

La Centrale dei rischi è uno strumento informativo essenziale per il regolare funzionamento del mercato del credito. Le banche utilizzano le informazioni della Centrale dei Rischi – congiuntamente alle altre informazioni disponibili e alle notizie e ai dati forniti direttamente dalla clientela – per effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio della

---

(1) Cfr. Circ. n. 154, Tomo I, Cap. 7.

clientela sia nel corso dell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio, sia nella fase di monitoraggio.

#### **5. Perdite sulle posizioni in *default***

Le banche inviano la segnalazione disciplinata dalla Circ. n. 284 per la costruzione di un archivio di dati sull'attività di recupero dei crediti; per mezzo di tale archivio si calcolano i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (*default*).

#### **6. Organi sociali**

La Banca d'Italia riceve le segnalazioni relative ai componenti gli organi sociali delle banche mediante la procedura G.I.A.V.A., c.d. rilevazione Or.So., disciplinata dalle disposizioni del 7 giugno 2011.

#### **7. Sistemi di remunerazione**

Le banche predispongono le segnalazioni in materia di sistemi di remunerazione secondo i criteri operativi e gli schemi segnaletici stabiliti dalla Banca d'Italia con la comunicazione del 7 ottobre 2014.

#### **8. Archivio elettronico delle partecipazioni**

Le segnalazioni effettuate dai gruppi bancari e dalle banche non appartenenti a gruppi relativamente al possesso di partecipazioni alimentano l'archivio elettronico denominato "Assetti Partecipativi Enti (APE)" disciplinato dalla Comunicazione del 28 giugno 2012.

#### **9. Rilevazione analitica dei tassi di interesse**

La rilevazione dei tassi di interesse attivi e passivi è disciplinata dalla Circ. n. 251. Per favorire forme di controllo di gestione e porre gli intermediari nella condizione di compiere utili confronti con il resto del sistema, la Banca d'Italia invia periodicamente alle banche un flusso di ritorno elaborato sulla base degli elementi informativi ricevuti.



## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Vigilanza informativa su base individuale e consolidata

Sezione III – Bilancio d'impresa e bilancio consolidato

---

### *SEZIONE III*

#### **BILANCIO DELL'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO**

Le banche italiane e le società capogruppo di gruppi bancari inviano alla Banca d'Italia il proprio bilancio dell'impresa e, ove ricorrano i presupposti per la sua redazione, il bilancio consolidato, corredati della relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, della relazione dell'organo con funzione di controllo, del verbale dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che hanno approvato il bilancio, del bilancio delle società controllate (1), dei dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, del rendiconto del fondo pensioni senza personalità giuridica nonché, ove ne ricorrano i presupposti, della relazione della società di revisione.

La trasmissione della suddetta documentazione va effettuata entro un mese dall'approvazione del bilancio d'impresa e di quello consolidato.

Le succursali di banche estere inviano alla Banca d'Italia i documenti previsti dal Cap. 4 della Circ. n. 262.

---

---

(1) Ovvero prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio qualora le società controllate siano state incluse nel consolidamento.



## PARTE TERZA

### Capitolo 6

#### **VIGILANZA ISPETTIVA**

Capitolo 6

**VIGILANZA ISPETTIVA**

*SEZIONE I*

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**1. Premessa**

Le disposizioni del presente Capitolo disciplinano la vigilanza ispettiva svolta dalla Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana; non riguardano, pertanto, le ispezioni in loco condotte nel contesto dell'MVU, disciplinate dall'art. 12 dell'RMVU e dalla Parte XI, Titolo 5 dell'RQMVU.

Le ispezioni della Banca d'Italia sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In particolare, l'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e sui controlli interni. La frequenza e la tipologia delle ispezioni sono determinate sulla base di una pianificazione annuale e possono essere distinte in: ispezioni a “spettro esteso”, che esaminano la complessiva situazione aziendale; ispezioni “mirate”, rivolte a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali; ispezioni “tematiche”, riguardanti aspetti di carattere generale rilevanti per l'intero sistema creditizio e finanziario; ispezioni di “*follow-up*”, per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari. Le ispezioni di “*compliance*”, infine, verificano il rispetto delle normative in materia di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto al riciclaggio.

Ai fini della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e i soggetti ai quali le une e gli altri abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti (1).

Le aziende ispezionate prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

**2. Fonti normative**

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

---

(1) Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Vigilanza ispettiva

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- art. 54, co. 1, in base al quale la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
- art. 54, commi 2 e 3, che disciplinano gli accertamenti, rispettivamente, presso le succursali di banche italiane stabilite in altri Stati comunitari e presso le succursali in Italia di banche comunitarie;
- art. 54, co. 4, che consente alla Banca d'Italia di concordare, a condizioni di reciprocità, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari le modalità di svolgimento delle ispezioni di succursali di banche insediate nei rispettivi territori;
- art. 68, che dispone che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, possa effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e presso i soggetti ai quali questi ultimi abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;
- art. 128, co. 1, che dispone che la Banca d'Italia possa effettuare ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

La materia è altresì disciplinata dall'art. 10 TUF, che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

Viene inoltre in rilievo la CRD IV, in particolare gli artt. 52, 65 e 122.

### **3. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle banche autorizzate in Italia (2);
- alle società capogruppo di gruppi bancari;
- ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- alle succursali in Italia di banche comunitarie nel caso in cui le competenti autorità dello Stato d'origine lo richiedano (3);
- ai soggetti ai quali le entità di cui agli alinea precedenti abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.

---

(2) Per quanto concerne le succursali in Italia di banche extracomunitarie, l'art. 54, co. 4, TUB prevede che "a condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori".

(3) Ai sensi dell'art. 54, co. 3, TUB, "le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate".

*SEZIONE II*

**DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI**

**1. Svolgimento degli accertamenti**

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'azienda ispezionata.

Gli accertamenti nei confronti di banche o di soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti sono svolti, di norma, presso gli uffici della direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.

Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società appartenenti a un gruppo bancario vengono effettuati, di massima, presso la capogruppo, per il tramite della quale gli incaricati acquisiscono le informazioni concernenti le restanti società. In tale ambito, ai fini della valutazione complessiva della funzionalità del gruppo assumono particolare rilievo, da un lato, il giudizio sull'attività di direzione e coordinamento della capogruppo, dall'altro, la corrispondenza dei comportamenti delle società controllate agli obblighi di collaborazione informativa cui sono tenute.

Gli accertamenti compiuti nei confronti di soggetti non appartenenti a un gruppo bancario, ma inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, vengono condotti, in genere, nei confronti dei soggetti responsabili del consolidamento.

**2. Comunicazione degli esiti ispettivi**

Gli esiti delle ispezioni vengono portati a conoscenza dell'intermediario, di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti a cura del responsabile degli stessi, nel corso di una riunione convocata presso l'intermediario alla quale partecipano i membri degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, presenti i membri dell'organo con funzione di controllo, o comunque investiti di tale funzione, e il direttore generale. Partecipa alla riunione il Direttore – o un suo delegato – della Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio di pertinenza è ubicata la sede legale dell'intermediario; possono altresì partecipare il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Capo del Servizio di supervisione competente o loro delegati.

Nel caso di accertamenti nei confronti di soggetti che facciano parte di un gruppo bancario, l'intermediario ispezionato è tenuto a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia dei rilievi ispettivi (art. 61, co. 4, TUB).

Nel termine di 30 giorni, gli intermediari ispezionati comunicano alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulati, dando anche notizia dei provvedimenti già assunti o che intendono assumere.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE***

---

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Vigilanza ispettiva

Sezione II – Disciplina degli accertamenti ispettivi

---

Nello stesso termine, la capogruppo invia alla Banca d'Italia le proprie osservazioni in ordine ai rilievi formulati sulla controllata e alle iniziative correttive da quest'ultima individuate.

Qualora nel corso degli accertamenti siano state rilevate irregolarità sanzionabili in via amministrativa, la Banca d'Italia provvede all'avvio della procedura sanzionatoria secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia.